



Repubblica italiana
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
(Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)

N° 14062/2021 R.G.

Il giudice,

nel procedimento sommario di cognizione introdotto da

██████████ rapp. e dif. dall'avv. FACHILE SALVATORE,

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, rapp. e dif. dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

resistente

letti gli atti;

osserva quanto segue.

Con ricorso del 28.01.2021, la ricorrente chiede accertarsi e dichiararsi il suo diritto ad acquisire la cittadinanza italiana ex art. 4, comma 2, Legge n 91/92.

Assume di essere nata in Italia il 28.01.2001, dove ha sempre vissuto in Roma con la sua famiglia, ha frequentato la scuola primaria e secondaria di primo grado ed eseguito tutte le vaccinazioni obbligatorie. La ricorrente, in data 16.01.2020, prima del compimento del diciannovesimo anno di età, ha richiesto presso il Comune di Roma l'acquisizione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. 91/91, richiesta rigettata dall'ente comunale con provvedimento del 30.06.2020 perché l'istante non ha prodotto un permesso di soggiorno in corso di validità come richiesto ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. 10 bis L. 241/90. La ricorrente lamenta l'illegittimità del diniego in quanto il possesso di un titolo di soggiorno valido non è requisito costitutivo la cui assenza comporta il rigetto della domanda. In corso di causa, la ricorrente ha presentato domanda cautelare per l'emissione di un titolo di soggiorno durante le more del procedimento ordinario. Il Ministero costituito ha chiesto il rigetto dell'istanza cautelare perché inammissibile per assenza dei requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*.

Quanto alle doglianze nel merito, il Ministero affida le proprie conclusioni al rapporto informativo della Questura di Roma (all. costituzione) che, in sostanza, afferma l'inesistenza del



diritto a permanere sul territorio della ricorrente, posta l'irricevibilità della domanda presentata di rilascio di un permesso per motivi familiari, non essendo stato richiesto il predetto dal padre quando era minore ed essendo impossibile il rilascio alla medesima in forma autonoma perché già maggiore di età e con diverse notizie di reato iscritte a suo carico.

All'udienza del 20.06.2022, tenutasi in modalità cartolare, la ricorrente ha precisato le proprie conclusioni producendo storico anagrafico di residenza aggiornato. La causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.

L'art. 4 comma 2 della L. n. 91 del 1992 recita testualmente: "*Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data*". La condizione dettata dalla norma relativa alla residenza "legale" in Italia fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età deve essere interpretata, coerentemente con quanto ritenuto dalla dottrina pressoché unanime, come permanenza in Italia non clandestina ovvero in violazione delle norme che regolano l'ingresso, la circolazione e il soggiorno dei cittadini stranieri. (cfr. *ex multis* Cass. Civ. 12380/17). L'art. 1 del Regolamento di esecuzione della legge n 91/92 dispone che "*Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana [...] si considera legalmente residente nel territorio dello stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica*".

L'imponente emersione del fenomeno della migrazione al momento dell'entrata in vigore della legge sulla cittadinanza ha dettato l'esigenza di qualificare come "legale" la condizione costituita dall'ininterrotta residenza, utilizzando un termine del tutto eterogeneo rispetto alla qualificazione normativa della residenza desumibile dall'art. 43 del codice civile o dalle norme processuali sulle notificazioni degli atti. Per costante giurisprudenza (*ex multis* v. sent. n. 25726/2011), la residenza ai sensi dell'art. 43 c.c. è il luogo in cui una persona ha la dimora abituale, da intendere come permanenza sul territorio con la volontà di abitarvi stabilmente; è consentito di provare con ogni mezzo l'effettiva residenza cioè l'abituale dimora non coincidente con quella anagrafica costituendo le risultanze anagrafiche una mera presunzione che può essere superata sulla base di elementi di convincimento idonei a dimostrare la dimora abituale del soggetto qualora si trovi in luogo diverso. (Cass. n. 6101/06; Cass. 2814/00; Cass. 4518/98). Il concetto di residenza, quindi, è una *res facti* che può essere provata con ogni altra idonea documentazione.



Quanto poi alla condizione del minore nato da genitori stranieri in Italia, il legislatore è intervenuto con l'art. 33 del d.l. n.69 del 2013, conv. con modif. dalla L. n. 98 del 2013, rivolto proprio alla "semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia" che prevede espressamente: *“1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione. 2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età”*.

Ne consegue che il possesso del titolo di soggiorno in corso di validità al momento della richiesta di cittadinanza per elezione non è da considerarsi elemento costitutivo ed imprescindibile ai fini della concessione dello *status civitatis*.

Nella vicenda in esame, la ricorrente risulta essere nata in Italia il 28.01.2001 (doc. 2 ricorso) e risulta essere iscritta nello stato di famiglia del padre con altri 8 fratelli (doc. 5 ricorso); a sostegno della continuità di residenza anagrafica ella ha prodotto certificati di iscrizione e frequenza scolastica per gli anni 2006-2017 (doc. 8-9 ricorso), certificazione delle vaccinazioni obbligatorie sino al 2014 (doc. 6 ricorso), dichiarazione del medico curante che attesta di averla avuta in cura sin dalla nascita (doc. 7 ricorso), titolo di soggiorno del padre ██████████ sul quale la ricorrente – allora minore – era iscritta (doc. 11 ricorso) e certificato storico anagrafico dal quale risulta la sua iscrizione anagrafica nel comune di Roma a decorrere dalla data di nascita. (cfr. all. note di trattazione scritta).

La domanda è stata presentata in data 16.01.2020 ovvero prima che la ricorrente compisse il diciannovesimo anno d'età. Pertanto, risulta essere soddisfatto il duplice requisito richiesto dalla norma. Rileva inoltre che la ricorrente sia divenuta madre nel 2020 di un bambino nato a Roma. (doc. 12 ricorso).

L'Amministrazione resistente non ha offerto elementi di segno contrario sul requisito della continuità anagrafica.

Tenuto conto del rigetto dell'istanza cautelare sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale



Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile

- dichiara che [REDACTED] nata a Roma, il 28.01.2001 è cittadina italiana;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata;
- dichiara compensate le spese di lite.

Si comunichi.

Roma, 06/06/2023.

Il giudice

Francesco Crisafulli